

## CONTRATTO DI SPONSORSHIP EVENTO VESPA vs HARLEY FEST

Tra

NEW MAVERIC EVENTS S.r.l.s., con sede in Roma, Via Alexandre Gustave Eiffel 100 isola E modulo 20, 00148 Roma- Partita IVA/C.F 147399610023 (di seguito, NME)

E

....., con sede in ..... Via .....  
P. IVA..... in persona del legale rappresentata sig. munito degli  
occorrenti poteri in forza in qualità di ..... (di seguito "Sponsor")  
PREMESSA

Lo Sponsor ha interesse a patrocinare/sponsorizzare l'evento  
fine di diffondere e pubblicizzare il proprio nome, il marchio, la propria immagine,  
prodotto e, in generale, la propria azienda;

- che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della  
sponsorizzazione sopra indicata

Tutto ciò premesso, tra le comparenti parti si  
conviene e stipula  
quanto segue

### **Art. 1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra; conseguentemente, il presente contratto è soggetto al sindacato ed all'accettazione espressa da parte di NME

### **Art. 2- Obblighi di NME**

NME si obbliga a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell'immagine e dell'azienda dello Sponsor, con le modalità afferenti alla sua qualifica di Sponsor,

2.1) apposizione del marchio dello Sponsor NEI LUOGHI E PROMOZIONE CHE SARANNO EVIDENZIATE NEL SEGUENTE ACCORDO

### **Art. 3 - Obblighi dello Sponsor**

Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'evento al titolo corrispondendo quanto indicato al successivo art. 5 e sulla base

di quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto

### **Art. 4 - Accordi tra NME e Sponsor dell'evento**

la società ..... sarà " SPONSOR" e conseguentemente, potrà essere consultato nella preparazione dei materiali ed a scopo informativo da NME.

Lo Sponsor potrà essere ringraziato sugli annunci stampati e sulle brochure o altrove, ma nei ringraziamenti non verrà fatto riferimento ad alcun prodotto specifico, salvo richiesta dello sponsor.

Lo Sponsor non avrà diritto ad una sponsorizzazione esclusiva dell'evento. Saranno infatti ammessi altri Sponsor. Tuttavia, è fatto espressamente divieto alla NME di accettare sponsorizzazioni con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella della sponsorizzante, per tutta la durata del presente contratto.

**Art. 5 - Corrispettivo**

Lo Sponsor pagherà all'Organizzatore, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell'evento, la somma complessiva di ..... € (.....) oltre iva per la sponsorizzazione in due soluzioni di pagamento da concordare con i vertici aziendali

**Art. 6 - Durata**

Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2019.

**Art. 7 - Esonero da Responsabilità**

La conduzione tecnico e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

**Art. 8 - Dichiarazioni Lesive**

Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l'immagine delle parti stesse.

**Art. 9 - Cessione del Contratto**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

**Art. 10 - Risoluzione del Contratto**

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto.

**Art. 11 - Trattamento dei Dati personali**

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte acconsente esplicitamente nei confronti dell'altra parte all'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione funzione degli adempimenti, dati.

Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati

a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.

**Art. 12 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione in caso d'uso sono a carico della parte richiedente.

**Art. 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto, Roma,

NOTE E ACCORDI SPECIFICI DELLA SPONSORIZZAZIONE:

.....  
.....  
.....

New Maveric Events

Lo sponsor

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli dell'art. 1341, comma 2, c.c.: art. 5 (corrispettivo), art. 7 (esonero da responsabilità) art. 9 (cessione del contratto) art. 10 (risoluzione del contratto); art. 12 (Foro competente).

Roma .....

New Maveric Events

Lo sponsor